

### Assessorato alle Attività produttive

# PIANO PER L'INSEDIAMENTO E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DI INTERESSE LOCALE NEL TERRITORIO DI CAPURSO REGOLAMENTO E NORME DI ATTUAZIONE

Decreto legislativo n°114/1998
(e successive modificazioni e integrazioni)
Legge regionale n°11/2003
(e successive modificazioni e integrazioni)
Regolamenti regionali n°7/2009 e n°3/2011

### ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°37 DEL 26 AGOSTO 2011

#

#

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal **01/09/2011** al **16/09/2011**.

Capurso, 19/09/2011

### IL MESSO COMUNALE F.to Nicola Cinefra

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal **01/09/2011** al **16/09/2011**, ai sensi del 2° comma, dell'art. 48 dello Statuto Comunale.

Capurso, 22/09/2011

Il Segretario Generale f.to Caterina Girone

### INDICE

| PPR   | REMESSA   | pag. 3  |  |  |  |  |
|---|---|---------|--|--|--|--|
| Art.  | 1 - Territorio di applicazione  | pag. 4  |  |  |  |  |
| Art.  | 2 - Definizioni e modalità insediative degli esercizi commerciali                       | pag. 4  |  |  |  |  |
| Art.  | 3 - Requisiti di accesso all'attività commerciale                                       | pag. 5  |  |  |  |  |
| Art.  | 4 - Compatibilità urbanistica per la localizzazione delle medie strutture<br>di vendita | pag. 5  |  |  |  |  |
| Art.  | 5 - Aree a parcheggio   | pag. 6  |  |  |  |  |
| Art.  | 6 - Aree a parcheggio nella Zona commerciale 1  | pag. 6  |  |  |  |  |
| Art.  | 7 - Concentrazioni e accorpamenti esercizi commerciali                                  | pag. 7  |  |  |  |  |
| Art.  | 8 – Localizzazione  | pag. 7  |  |  |  |  |
| TABELLA delle compatibilità urbanistiche degli insediamenti |   |         |  |  |  |  |
| Art.  | 9 - Procedimento di rilascio delle autorizzazioni                                       | pag. 10 |  |  |  |  |
| Art.  | <ul><li>10 - Misure di incentivo e agevolazione</li></ul>                               | pag. 10 |  |  |  |  |
| Art.  | 11 - Rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione all'apertura              | pag. 10 |  |  |  |  |
| Art.  | 12 - Conferenza di servizi  | pag. 11 |  |  |  |  |
| Art.  | 13 – Attività istruttoria, esecutiva, di vigilanza                                      | pag. 11 |  |  |  |  |
| Art.  | 14 – Sanzioni   | pag. 11 |  |  |  |  |
| Art.  | 15 - Norme finali   | pag. 11 |  |  |  |  |

### **PREMESSA**

Il presente Piano contiene le norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni amministrative per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, in conformità alle previsioni della legge della Regione Puglia 1° agosto 2003 n°11, con le modifiche apportate dalla legge regionale 7 maggio 2008 n°5, ed ha validità di tre anni dalla data di entrata in vigore.

Il Piano potrà essere adeguato alle eventuali normative emanate dalla Regione, anche prima della scadenza, con deliberazione della Giunta in caso di adeguamento a norme sopraggiunte, con nuova delibera di Consiglio qualora l'adeguamento dovesse riguardare la programmazione dell' insediamento di nuove medie strutture sul territorio comunale.

### Articolo 1 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Il Piano si applica a tutto il territorio di Capurso.

Il territorio comunale viene suddiviso in "Zone Commerciali", come di seguito specificato e come riportato nelle allegate planimetrie, che fanno parte integrante del presente Piano:

#

### ZONA 1

Comprende il centro storico e la zona di particolare significato storico-architettonico limitrofa ed è individuata nelle zone urbanistiche di tipo A e B1.

#### **70NA 2**

Comprende l'intero centro urbano, vale a dire la zona urbanistica tipizzata B2.

#### ZONA 3

Comprende il Piano di Zona di cui alla legge 167/1962 (PEEP in atto).

### ZONA 4

Comprensorio economico di via Casamassima (Zona urbanistica D, cosiddetta "zona industriale").

#### **ZONA 4bis**

Area artigianale tra le vie Manzoni, Cellamare e Montesano, a realizzarsi (Zona urbanistica D1).

#### ZONA 5

Direttrici dello sviluppo urbano previsto dal vigente PRGC, zone urbanistiche ASR (Aree per servizi alla residenza) e zone di espansione di tipo C, comprese le enclaves di Triggiano, quartieri San Pietro e Superga.

#### **ZONA** 5bis

Zona urbanistica ASR di viale Moro.

### Articolo 2 Definizioni e modalità insediative degli esercizi commerciali

L'articolazione delle strutture di vendita è definita all'art. 5 della I. r. 11/2003. Essa prevede gli "esercizi di vicinato", le "medie strutture di vendita" e le "grandi strutture di vendita".

Le strutture oggetto del presente piano hanno una superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq.. Esse sono articolate in:

#### Medie strutture

M1 - di livello locale con superficie fino a mg. 600;

M2 - intermedie con superficie da mg. 601 fino a mg. 1.500;

M3 - attrattive con superficie da mq. 1.501 e fino a mq. 2.500.

#### Centri commerciali

Per quanto attiene alla presente regolamentazione, i centri commerciali sono definiti ai commi 4, 6 quater e 6 quinquies dell'art. 5 della l.r. 11/2003:

➤ di vicinato: composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva di 2.500 mq.

**Aree commerciali integrate**: le aree commerciali integrate di cui al punto c), comma 4, dell'art. 5 della legge sono così classificate:

a) piccole: in un'area con una superficie territoriale non superiore a 2 Ha. Possono includere esercizi di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq. 4.000. L'area commerciale integrata piccola non può contenere centri commerciali di vicinato. Esse sono programmate dal Comune, all'interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita. Le piccole aree commerciali integrate sono valutate dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 8 della legge, che verifica: la congruenza con gli strumenti di programmazione comunale, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 dell'r.r. n°7/2009.

### Articolo 3 REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Le domande di apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di vendita sono inoltrate al Comune, utilizzando apposita modulistica predisposta dalla Regione. Nella domanda il soggetto interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale;
- di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- nel caso in cui i locali in cui ubicare l'esercizio non siano già edificati, la richiesta deve contenere elementi atti a valutare la compatibilità urbanistica dell'area su cui realizzare l'intervento;
- sintetico prospetto relativo ai parcheggi richiesti ai sensi dell'art. 5 del presente Piano, nonché dell'r.r. 7/2009.

#

## - Articolo 4 - COMPATIBILITÀ URBANISTICA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

A seguito di una puntuale ricognizione delle previsioni urbanistiche contenute negli strumenti urbanistici generali ed attuativi in vigore, valutata positivamente la conformità degli stessi agli indirizzi e criteri emanati dalla Regione per la localizzazione delle medie strutture di vendita, considerato che il presente Piano non è in contrasto con il Regolamento di polizia locale, nel periodo di validità del presente Piano, le aree compatibili per insediamenti di medie strutture di vendita sono quelle per le quali i vigenti strumenti urbanistici ne prevedono la compatibilità (vedi tabella), dal punto di vista della destinazione d'uso.

In caso di richiesta di apertura di esercizio commerciali in area o locali non dotati di compatibilità urbanistica, la richiesta può essere ammessa a procedura al fine di valutare se la stessa può essere accolta purché l'esercizio, al momento dell'attivazione, sia in regola con le destinazione urbanistica e le norme igienico-sanitarie, nonché con altri requisiti disposti dalle normative vigenti.

### ARTICOLO 5 AREE A PARCHEGGIO

Le medie strutture di vendita devono disporre, per ogni mq. di superficie di vendita, di una dotazione di aree private a parcheggi di pertinenza a servizio dell'utenza stabilita nella seguente misura, in conformità a quanto disposto dai Regolamenti regionali in vigore, in aggiunta agli standard pubblici previsti dalla normativa vigente:

| Settore merceologico | M1 (mq/1 mq) | M2 (mq/1 mq) | M 3(mq/1 mq) |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Alimentare - Misto   | 0,7          | 1,0          | 1,5          |
| Beni per la persona  | 0,5          | 8,0          | 1,0          |
| Altri beni e beni a  |              |              |              |
| basso impatto        |              |              |              |
| urbanistico          | 0,4          | 0,5          | 0,8          |

Per gli esercizi di vicinato non è prevista la dotazione di aree a parcheggio.

La disponibilità delle aree a parcheggio previste nel presente articolo è requisito essenziale per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio.

In caso di locali non ancora realizzati la disponibilità delle aree a parcheggio è richiesta alla data di attivazione dell'esercizio, mentre ai fini del rilascio del titolo e del relativo parere urbanistico favorevole è comunque necessario dimostrare la dotazione dello standard a parcheggio necessario ai sensi del presente Piano.

La riduzione delle aree a parcheggio, a qualunque titolo intervenuta successivamente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, comporta la revoca dell'autorizzazione stessa per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato il rilascio, oltre ai provvedimenti inibitori e sanzionatori previsti dalla legge.

L'istanza di apertura, concentrazione, trasferimento di esercizio comportante disponibilità di area a parcheggio deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante, anche sotto forma di autocertificazione, la disponibilità delle aree a parcheggio a partire dalla data di inizio dell'attività.

Ai fini del calcolo degli standard, qualora un esercizio possa vendere beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.

### Articolo 6 AREE A PARCHEGGIO NELLA ZONA COMMERCIALE 1

Premesso che nel Centro Storico possono essere assentiti unicamente strutture di tipo M1, le aree a parcheggio pertinenziali previste dall'art. 4 dell'r.r. 7/2009, con esclusione di quelle derivanti da leggi statali, sono ridotte con le modalità e nelle misure massime previste dall'art.5 del ridetto r.r. 7/2009 e dall'art.2 delle vigenti "Linee Guida per l'esercizio del commercio nel territorio di Capurso" e possono essere disponibili entro un raggio di mt. 300 dal perimetro dell'intervento. Il richiedente deve sempre dare prova al Comune della disponibilità delle aree a parcheggio. È fatto sempre salvo il rispetto delle dotazioni degli standard urbanistici pubblici di cui al D.m. 1444/68.

La riduzione delle aree a parcheggio è consentita previa stipula con il Comune di una convenzione finalizzata alla riduzione della percentuale massima di cui innanzi relativamente alle strutture alimentari e miste.

Tale riduzione, a qualunque titolo intervenuta successivamente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, comporta la revoca dell'autorizzazione stessa per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato il rilascio.

Per effetto della lett. a) del comma 1 dell'art. 5 dell'r.r. 7/2009, nella Zona commerciale 1, nel caso in cui le medie strutture di vendita siano previste in immobili o locali già edificati, in assenza di aree a parcheggio previste nel presente Piano, i richiedenti dovranno corrispondere al Comune un "contributo per carenza di parcheggio" (cd. monetizzazione).

Tale "contributo" si applica alla quota di parcheggio, anche parziale, non disponibile entro il perimetro stabilito ed è dovuto in misura pari al 20% di quella prevista per le Zone B1 (adiacenti al Centro Storico)

Gli introiti derivanti dai "contributi per carenza di parcheggio", depositati in apposito fondo, devono essere utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi della Zona commerciale 1, la sua accessibilità e per la sua

riqualificazione funzionale ed urbana, a seguito di programmi stabiliti dal Comune, sentite le parti sociali.

Con atto successivo, il Comune può emanare norme relative alla definizione di programmi per la realizzazione di parcheggi ed azioni di riqualificazione dell'area.

Il titolo abilitativo per una nuova struttura commerciale comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici (D.M. 1444/1968), la realizzazione degli standard di cui al precedente art.5 che sostituisce, per ogni tipologia, quanto previsto dalla legge n°122/1989, "Costruzione parcheggi".

Limitatamente alle medie strutture di tipologia M1, localizzate in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale, la superficie a parcheggio pertinenziale richiesta è calcolata con riferimento alla sola superficie eccedente l'esercizio di vicinato.

In ogni caso la deroga di cui al presente articolo è subordinata alle specifiche condizioni poste dalla lettera b, comma 1 dell'articolo 5 dell'r.r. 7/2009.

### Articolo 7 CONCENTRAZIONI E ACCORPAMENTI DI ESERCIZI COMMERCIALI

In tutto il territorio comunale, con le limitazioni previste per la zona commerciale 1, sono sempre concesse, fino al raggiungimento di una superficie di vendita massima di 1.500 mg.:

- a) l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vicinato operanti nel comune da almeno tre anni. La superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati;
- b) l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nel comune da almeno tre anni. La superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate.

I titolari degli esercizi accorpati o concentrati devono comunicare la cessazione dell'attività.

E' fatto salvo il rispetto dei requisiti urbanistici e le dotazioni di parcheggi.

### Articolo 8 LOCALIZZAZIONE

I titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi della normativa previgente hanno diritto a porre in vendita, senza alcuna formalità e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, tutti i prodotti del settore merceologico di appartenenza. In caso di possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita sia di prodotti alimentari che non alimentari, possono vendere l'intera gamma dei due settori merceologici, nei limiti dimensionali previsti per gli esercizi di vicinato e della superficie autorizzata nel caso di medie o grandi strutture di vendita.

Le medie strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Piano hanno diritto a continuare l'attività nei locali per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.

Le nuove aperture, gli ampliamenti, gli accorpamenti e i trasferimenti sono autorizzabili nel rispetto delle norme urbanistiche e delle norme igienico-sanitarie, nonché del presente Piano, purché le aree o i locali per l'esercizio dell'attività siano in possesso della prescritta destinazione d'uso ed agibilità.

Nel corso di validità del presente Piano gli insediamenti i nuovi insediamenti commerciali sono possibili in relazione alla sequente Tabella delle compatibilità urbanistiche.

Con eccezione della Zona 1, sono consentiti accorpamenti e concentrazioni di preesistenti esercizi, sino al raggiungimento della superficie massima di mq. 1.500 di superficie di vendita. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate previa verifica dei requisiti e delle condizioni del presente Piano e del regolamento regionale, nonché dei requisiti di accessibilità dettate ai sensi del combinato disposto dell'art.6 comma 4 e comma 1 lettera c. In assenza di diversa regolamentazione comunale, le relative strutture debbono essere raggiungibili direttamente con ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad esclusivo uso della struttura.

### **COMUNE DI CAPURSO**

### COMPATIBILITA' URBANISTICA COMMERCIALE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO - L. R. 11/2003

| AMBITI E ZONE  | Medie<br>strutture<br>di livello<br>locale<br>da mq. 251<br>a mq. 600<br>(M1) |   | Medie<br>strutture<br>inter-<br>medie<br>da mq. 601<br>a mq. 1500<br>(M2) |   | Medie<br>strutture<br>attrattive<br>da mq.1501<br>a mq. 2500<br>(M3) |   | Medie strutture di vendita di tipo M1,<br>M2, ed M3 del settore altri beni a basso<br>impatto urbanistico | Centri commerciali di vicinate settori merceologici | Aree commerciali integrate piccole (1) |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
|  | Alimentare e misto  | Non Alimentari (beni per<br>la persona, altri beni,<br>altri beni a basso<br>impatto urbanistico) | Alimentare e misto  | Non Alimentari (beni per<br>la persona, altri beni,<br>altri beni a basso<br>impatto urbanistico) | Alimentare e misto   | Non Alimentari (beni per<br>la persona, altri beni,<br>altri beni a basso<br>impatto urbanistico) | di vendita di tipo M1,<br>ttore altri beni a basso<br>urbanistico   | di vicinato di tutti i<br>rceologici                | ate piccole (1)                        |
| ZONA 1 - Centro Storico (zone A e B1)  | SI  | SI  | NO  | NO  | NO   | NO  | NO  | NO  | NO                                     |
| ZONA 2 - Edilizia di completamento (B2)  | SI  | SI  | SI  | SI  | NO   | NO  | NO  | NO  | NO                                     |
| ZONA 3 - P.E.E.P. B3 (CIVICO<br>COMMERCIALE SUD)   | SI  | SI  | SI  | SI  | SI   | SI  | NO  | SI  | NO                                     |
| ZONA 4 - AREE PER ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE - D.3.1 - D.3.2  | SI  | SI  | SI  | SI  | SI   | SI  | SI  | SI  | NO                                     |
| ZONA 4 - AREE PER ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE D.2.1 - D.2.2 - D.2.3 -<br>D.2.4 - D.2.5   | N0  | NO  | NO  | N0  | NO   | N0  | NO  | N0  | NO                                     |
| ZONA 4bis - D1 (via Manzoni)   | SI  | SI  | SI  | SI  | NO   | NO  | NO  | NO  | NO                                     |
| ZONA 5 - ASR.1- ASR.2- ASR.3- ASR.4  | SI  | SI  | SI  | SI  | SI   | SI  | SI  | SI  | NO                                     |
| ZONA 5 - EDILIZIA DI ESPANSIONE -<br>C.1.1 - C.1.2 - C.1.3 - C.1.4 - C.1.5 -<br>C.3.1 - C.3.2 - C.3.3 - C.3.4 - C.3.5 -<br>C.3.6 - C.3.7 | SI  | SI  | SI  | SI  | SI   | SI  | SI  | SI  | NO                                     |
| ZONA 5bis - ASR (viale Moro)   | SI  | SI  | SI  | SI  | NO   | NO  | NO  | NO  | NO                                     |
| ZONA 5ter - C.2.1 - C.2.2 – EDILIZIA DI<br>ESPANSIONE (2)  | SI  | SI  | SI  | SI  | SI   | SI  | SI  | SI  | SI                                     |

NOTE: SI = compatibile; NO = non compatibile. (1) la previsione di insediamento e i relativi titoli abilitativi per le grandi strutture di vendita sono di competenza della Regione Puglia che, a sua cura, convocherà, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, le Conferenze dei Servizi utili ai rilasci dei relativi titoli abilitativi. (2) Nelle maglie C2.1 e C2.2 del vigente PRG è possibile prevedere l'insediamento di "Aree commerciali integrate – piccole", di competenza comunale, in quanto già idonee ed adeguate alla vigente normativa del commercio.

### Articolo 9 PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'estensione del settore merceologico, all'ampliamento della superficie di vendita e alla concentrazione di esercizi già in attività nel comune, il richiedente deve presentare apposita domanda utilizzando la modulistica approvata dalla Regione.

Le domande possono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero ancora presentate direttamente al Comune, il quale provvederà, in entrambi i casi, a rilasciare all'istante apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, contenente l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

In caso di domande concorrenti relative all'autorizzazione per le medie strutture di vendita, nel loro esame si fa riferimento alla data di invio della richiesta o di invio della documentazione integrativa, ove richiesta.

A parità di condizioni sarà data precedenza alla richiesta che assicuri la disponibilità di aree a parcheggio più prossima all'area dell'intervento; nel caso in cui si faccia ricorso alla monetizzazione parziale, sarà data precedenza alla richiesta comportante la maggiore quota di parcheggio disponibile.

L'esercizio deve essere attivato entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, o dalla data di formazione del silenzio assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

L'autorizzazione all'insediamento o all'ampliamento delle medie strutture deve essere preceduta da una valutazione che escluda l'esistenza o il formarsi, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, di un'area commerciale integrata (lett. c, comma 4 art.5 della I. 11/2003). Diversamente, l'autorizzazione deve essere subordinata al rilascio dell'autorizzazione per l'intera area commerciale e alla compatibilità con la programmazione comunale nel caso di aree commerciali piccole o con la programmazione regionale.

### Articolo 10 MISURE DI INCENTIVO E AGEVOLAZIONE

Tutte le zone nelle quali è possibile, secondo le previsioni del precedente articolo 8, insediare strutture commerciali di tipologia "Medie strutture di vendita", potranno essere oggetto di misure di incentivazione e agevolazione.

Tali misure dovranno essere deliberate dalla Giunta comunale, compatibilmente con le leggi e le altre norme regolamentari vigenti.

### Articolo 11 RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA

Ai sensi dell'art. 14 della I. r. 11/2003 la presentazione della domanda di autorizzazione per un esercizio commerciale deve avvenire in maniera coordinata alla richiesta del relativo titolo edilizio, ove i locali siano da realizzare. Il rilascio del titolo edilizio avviene in maniera contestuale o successiva al rilascio dell'autorizzazione amministrativa e comunque l'istante può attivare le procedure connesse allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Ai sensi dell'articolo 14 della I. r. 11/2003 l'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento di un esercizio commerciale può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento. L'annullamento, la revoca o la decadenza del titolo abilitativo edilizio comportano la revoca della corrispondente autorizzazione amministrativa ovvero di ogni endoprocedimento connesso alle norme prescrittive del SUAP.

### Articolo 12 CONFERENZA DI SERVIZI

Il Comune, su proposta del responsabile di un ufficio preposto all'esame dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una media struttura di vendita, può indire una conferenza di servizi finalizzata all'istruttoria e al rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione amministrativa.

Il ricorso alla conferenza di servizi potrà effettuarsi in tutti i casi in cui si renda necessario per il rispetto dei termini previsti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio o nel caso in cui il titolare dell'istanza ne faccia espressa richiesta.

### Articolo 13 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, ESECUTIVA, DI VIGILANZA

L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della regione vengono espletate dall'Ufficio Attività produttive e dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per quanto stabilito dalla disciplina del medesimo SUAP. Nell'istruttoria delle domande l'Ufficio AA.PP. si avvale della collaborazione del Settore Assetto del territorio. L'attività di vigilanza è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Settore Vigilanza.

### Articolo 14 SANZIONI

Per quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia al vigente Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative nonché all'art.27 della l.r. 11/2003.

### Articolo 15 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si applicano le norme della I. r. n°11/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme dettate dai regolamenti regionali vigenti e dalla disciplina in materia che verrà eventualmente emanata dagli organi comunitari, nazionali o regionali competenti.

